

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE SU TESSERATI

Approvato dalla Associazione/Società A.S.D. RACCONIGI 86 (RACCO 86) con Delibera del 27/8/24

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. La Associazione Sportiva Dilettantistica/Società Sportiva Dilettantistica A.S.D. RACCONIGI 86 (RACCO 86), affiliata alla FIGC-LND preso atto di quanto deliberato
- dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., con la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023;
- dall' "Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding", nei "Principi fondamentali";
- dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con il Comunicato n. 87/A del 31 agosto 2023
- dalla Lega Nazionale Dilettanti (FIGC-LND), con il Comunicato n. 118 del 31 agosto 2023
afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati che partecipano all'attività della Associazione/Società A.S.D. RACCONIGI 86 (RACCO 86) di essere considerate/i e trattate/i con pari rispetto e dignità.

2. A tal fine, adotta il presente Modello, contenente misure idonee a prevenire e contrastare qualsiasi condotta discriminatoria, di abuso, soprafazione e/o sopruso, in ogni ambito, incluse quelle fondate su origine etnica, religione, età, genere, identità di genere, orientamento sessuale, status sociale, disabilità, convinzioni personali e prestazioni sportive.

3. Il Modello è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 33 comma 6 D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e 16 D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, delle Linee guida FIGC-LND, delle prescrizioni dello Statuto e del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

4. Il Modello disciplina:

- a) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni;
- b) i protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, c) gli obblighi informativi in materia;
- c) le procedure per la nomina del "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" di cui agli artt. 8 e segg. (da qui il "Responsabile") precisandone i requisiti e le funzioni.

5. Il Modello garantisce al Responsabile di cui agli artt. 8 e segg., alla Commissione federale responsabile delle politiche di *safeguarding*, nonché alla Procura Federale, se e quando competente, l'accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, favorendo la collaborazioni dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Modello si applica a tutti i tesserati della Associazione/Società A.S.D. RACCONIGI 86 (RACCO 86), siano essi maggiorenni o minorenni.



2. Ai fini del Modello, assumono rilievo le condotte, rilevanti ai sensi dell'art. 3, tenute nell'ambito dell'attività dell'Ente, ivi compreso lo svolgimento della pratica sportiva, in ogni forma e/o modalità e quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) direttamente o per interposta persona; b) tramite modalità telematiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, *social network* e *blog*.

Art. 3 – Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del Modello:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

2. A tal fine, vengono considerati:

a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado, in senso reale o potenziale, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo



che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 4 - Doveri e obblighi dei tesserati

1. i tesserati dell’Associazione ~~/Società hanno l’obbligo di:~~

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincantare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui agli artt. 8 e segg. situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.



Art. 5 – Doveri e obblighi degli amministratori e dei dirigenti.

1. Il Consiglio Direttivo, gli amministratori, i dirigenti delegati dell'Associazione/Società, nello svolgimento delle attività dell'Ente, ivi incluse quelle sportive, sono tenuti a:

- a) riservare ad ogni Tesserato adeguati livelli di impegno, rispetto e dignità;
- b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza al Responsabile di cui agli artt. 8 e segg.;
- c) disporre e verificare che l'attività sportiva si svolga nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo del tesserato, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- d) disporre adeguati e periodici controlli affinché nei locali destinati a spogliatoi e servizi igienici sia garantita l'assoluta riservatezza;
- e) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- f) predisporre idonee azioni di sensibilizzazione e controllo per prevenire le condotte descritte all'art. 3;
- g) comunicare formalmente ai tesserati, in modo chiaro e secondo le modalità ritenute più efficaci, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal Modello possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona e costituire illecito disciplinare.

Art. 6 - Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici.

1. I direttori sportivi, i direttori tecnici, gli allenatori e gli istruttori hanno l'obbligo di:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui agli artt. 8 e segg.;



- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) segnalare senza indugio al Responsabile di cui agli artt. 8 e segg. situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio

Art. 7. Diritti, doveri e obblighi degli atleti

1. Gli atleti hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

TITOLO II – NOMINA E FUNZIONI DEL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI (IL “RESPONSABILE”)

Art. 8 – Nomina del Responsabile

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è nominato dal Consiglio direttivo ~~(o dall'organo amministrativo in caso di SSD)~~ e scelto tra i tesserati dotati di competenza specifica, autonomia e indipendenza.

2. Il Responsabile ha competenza esclusivamente per la prevenzione del rischio di abusi futuri nonché, limitatamente all'adozione di misure di *quick response*, per la rimozione di pericoli e abusi presenti. In ogni caso, la competenza per la repressione delle condotte illecite spetta, oltre che agli organi disciplinari interni dell'Ente, alla Procura Federale per la fase delle indagini e successivamente, in caso di deferimento, agli Organi di Giustizia Sportiva.



Art. 9 – Funzioni e facoltà del Responsabile

1. Il Responsabile riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del Modello, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3 e alla mancata osservanza delle prescrizioni previste agli artt. 4,5 e 6 assumendo le conseguenti iniziative.

2. Il Responsabile ha competenza per la verifica di situazioni di rischio di abusi o abusi in corso nonché per le complementari azioni di prevenzione del rischio. In particolare, il Responsabile:

- a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte della Associazione/Società del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, segnalando le violazioni dei predetti obblighi al Segretario dell'Ente, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- c) segnala agli organi competenti eventuali le condotte rilevanti di cui all'art. 3;
- d) comunica agli esercenti la potestà genitoriale le condotte rilevanti di cui all'art. 3 in danno di minori;
- e) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla Associazione/Società.

3. Il Responsabile ha facoltà altresì di:

- a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
- b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici dell'Ente;
- c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo;
- d) effettuare o richiedere ispezioni;
- e) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi a cui partecipa l'Associazione/Società, vigilando sul rispetto del Modello e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- f) raccomandare l'adozione e l'attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI dalla FIGC e dalla LND nelle materie di cui al precedente art. 1;
- g) raccomandare l'adozione di misure e iniziative volte alla diffusione della cultura del *safe sport*;
- h) formulare raccomandazioni di *quick response*, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli tesserati;
- i) formulare al Consiglio Direttivo (o organo amministrativo) raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro.

4. Il Responsabile redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Direttivo (o organo amministrativo), nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico, le iniziative assunte e da assumere.

Art. 10 – Rapporti con l'organizzazione centrale

1. La Associazione/Società garantisce ogni valido supporto alle attività del Responsabile per il tramite della propria Segreteria ponendo a sua disposizione informazioni e documenti necessari o anche solo utili a quanto di sua competenza.

2. Il Responsabile collabora con l'Ufficio del Procuratore Federale per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti.

3. Ferma la competenza del Responsabile esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni il Responsabile rinvenga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute trasmette senza indugio gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.



TITOLO III – SEGNALAZIONI

Art. 11 – Doveri di segnalazione

1. I Tesserati che vengono a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 3 e che coinvolgono uno o più Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata segnalazione al Responsabile.
2. Il Responsabile, svolti i necessari accertamenti, procede senza indugio, qualora ricorrano indizi di illecito disciplinare, a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Le segnalazioni possono essere scritte o orali. In quest'ultimo caso, il Responsabile provvederà alla loro verbalizzazione. Le segnalazioni dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 12 – Tutela del Segnalante e *whistleblowing*

1. La Associazione/Società garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. La segnalazione scritta e la verbalizzazione redatta dal Responsabile sono conservate, in carta o per supporto informatico, dal Responsabile che ne curerà in ogni caso la riservatezza.
2. Il Segnalante è consapevole che qualora dalla propria segnalazione e/o dichiarazione emergano elementi di responsabilità disciplinare a carico di uno o più tesserati, egli potrà essere convocato a fini istruttori dagli organi disciplinari della Associazione/Società e dall'Ufficio della Procura federale e le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate nel conseguente giudizio disciplinare.
3. La tutela della riservatezza del Segnalante non è garantita nei casi in cui sia evidente o accertata la sua responsabilità per falsità, diffamazione o, comunque, per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
4. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di *Whistleblowing* sul sito internet della Associazione/Società in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. È anche consentita la procedura cartacea con moduli da compilare disponibili presso la segreteria della società.
5. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Segretario della società al Responsabile e, da questi messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi disciplinari dell'Ente eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.
6. Le segnalazioni anonime saranno prese in carico dal Responsabile solo qualora dalle stesse possano, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di propria iniziativa di una notizia di illecito sportivo
7. Il Segnalante non deve subire atti discriminatori o ritorsivi a seguito della segnalazione e qualora questi si verificassero dovrà prontamente informarne il Responsabile per quanto di sua competenza.

Art. 13 – Condizioni di procedibilità

1. Il Responsabile viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 3 nelle seguenti modalità:
 - a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
 - b) segnalazione scritta o orale;
 - c) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
 - d) conoscenza a seguito di ispezione;



e) ricezione di segnalazione scritta inviata alla società, anche per il tramite del servizio di *Whistleblowing*.

Art. 14 – Natura degli illeciti

1. Le violazioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 del presente Modello costituiscono illecito disciplinare ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, ferma restando l'eventuale integrazione di illeciti di natura penale.

TITOLO IV – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 15 – Misure per la diffusione del Modello

1. La Associazione/Società garantisce la più ampia diffusione del Modello, dei relativi principi e delle *Safeguarding Policy* mediante pubblicazione sul proprio sito web; consegnati all'atto del tesseramento; mediante manifesti o altro materiale, affissi in bacheca sociale o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, e in ogni sede di svolgimento di attività sportiva (luogo di gara, luogo di allenamento); a mezzo chat *Whatsapp* nei gruppi delle singole compagini interne.

2. La mancata divulgazione di quanto al precedente comma costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio al Responsabile e all'Ufficio del Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.

Art. 16 – Formazione obbligatoria e seminari informativi

1. Con cadenza annuale e comunque in occasione della formazione e dell'aggiornamento dei Tecnici, la società organizza almeno un modulo di formazione, di durata non inferiore a quattro ore, sulla prevenzione e contrasto degli abusi di cui al Modello.

2. I Dirigenti, i Tecnici, i Preparatori Atletici, lo Staff Medico e chiunque collabori direttamente con la società nella gestione degli atleti sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi di cui al comma precedente.

Art. 17 – Conoscenza ed osservanza del Modello

1. I tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del Modello, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all'uopo preposti.

2. Il Modello è pubblicato in apposita sezione del sito internet della società, affisso nella bacheca presso la sede societaria, consegnato all'atto del tesseramento unitamente al Codice di condotta. La Associazione/Società garantisce in ogni caso la massima diffusione e l'applicazione del Modello e delle sue prescrizioni.

Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il Modello entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione del Consiglio Direttivo (o Organo amministrativo) della Associazione/Società.



CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Approvato dalla Associazione A.S.D. RACCONIGI 86 (RACCO 86) con Delibera del 27 agosto 2024

Art. 1. Principi fondamentali.

1. Il presente Codice di condotta è adottato dalla Associazione A.S.D. RACCONIGI 86 (RACCO 86) affiliata alla FIGC-LND e indica i doveri fondamentali di lealtà, probità e correttezza, e le condotte a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, nei confronti di tutti i Tesserati.

2. La Associazione A.S.D. RACCONIGI 86 (RACCO 86) - di seguito "la Società" - opera nell'ambito sportivo del calcio nelle sue varie articolazioni. La Società riconosce lo Sport quale strumento sociale, educativo e culturale e aderisce ai principi del fair play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri. La Società ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e quanto altro possa arrecare danno alla disciplina sportiva praticata.

Art. 2. Finalità.

1. La Società, nell'espletamento delle sue attività istituzionali ivi incluse le attività sportive, programma e attua obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche.

2. In particolare, la Società programma e pone in essere ogni azione finalizzata:

a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza in ogni attività sportiva, conviviale e comunque in ogni occasione di incontro tra i Tesserati;

b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana, per il benessere dell'atleta, sensibilizzando i dirigenti e i componenti del settore tecnico e aggiornando periodicamente la loro specifica formazione per il pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;

c) alla piena consapevolezza di tutti i Tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele, divulgando adeguatamente ed efficacemente il "Modello organizzativo e di controllo per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione su Tesserati" ed il presente Codice di condotta;

d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei Tesserati, in particolare se minori;

e) alla valorizzazione di ogni diversità;

f) alla effettiva partecipazione di tutti i Tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;

g) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.



Art. 3. Obblighi dell'organo dirigente.

1. Il Consiglio direttivo delibera la programmazione, l'organizzazione, l'esercizio dell'attività sportiva e provvede adeguatamente ed efficacemente alla rimozione degli ostacoli:

- a) che impediscono la promozione del benessere dei Tesserati, in particolare se minori, e dello sviluppo psico-fisico degli stessi secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- b) che impediscono la partecipazione dei Tesserati alle attività, indipendentemente da etnia, provenienza, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

2. Il Consiglio direttivo verifica periodicamente che quanto previsto al comma precedente sia adeguatamente ed efficacemente attuato.

Art. 4.

Principio di non discriminazione.

I Tesserati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione etnia, provenienza, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Art. 5. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione.

I Tesserati non devono esprimere, all'interno della Società e pubblicamente, giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altri Tesserati o di soggetti, enti ed organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Art. 6. Prevenzione dei conflitti di interessi.

I Tesserati sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate. È fatto divieto ai Tesserati di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali partecipi la Società o alle quali essa abbia diretto interesse.

Art. 7. Divieto di alterazione dei risultati sportivi.

È fatto divieto ai Tesserati di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare fraudolentemente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a taluno un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

Art. 8. Divieto di doping e di altre sostanze nocive.



È fatto divieto ai Tesserati di tenere comportamenti in violazione della vigente normativa antidoping nazionale e sportiva. I Tesserati devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

Art. 9. Contrasto alla violenza.

I Tesserati non devono tenere condotte o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia. I Tesserati devono astenersi da qualsiasi condotta idonea a ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario e del compagno di squadra, nelle competizioni sportive e negli allenamenti, e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

Art. 10. Requisiti degli operatori sportivi.

Il Consiglio direttivo delibera l'inserimento, a qualunque titolo giuridico, degli operatori sportivi all'interno dell'organizzazione sportiva giovanile della Società valutandone con attenzione e cautela l'idoneità specifica.

Art. 11. Sanzioni.

Le violazioni delle prescrizioni del Modello e del Codice di condotta che diano luogo a forme di abuso, violenza e discriminazione sono in ogni caso portate a conoscenza dell'organo disciplinare interno previsto dallo statuto della Società. 2. L'Organo disciplinare della Società infligge al colpevole delle violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice di condotta le sanzioni previste dal Regolamento di giustizia della Società e può disporre la sospensione cautelare del medesimo dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali.

Art. 12. Entrata in vigore.

1. Il presente Codice di condotta entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione del Consiglio Direttivo della Associazione.

